



45152/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Udienza pubblica
del 17/03/2016

Sentenza n. 382/16

Registro generale
n. 35402/2015

Composta dai Consiglieri:

Dott. ADET TONI NOVIK	Presidente
Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO	Consigliere
Dott. PALMA TALERICO	Consigliere
Dott. ALDO ESPOSITO	Rel. Consigliere
Dott. GAETANO DI GIURO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATTANZARO

nei confronti di:

(omissis) , n. il (omissis)
(omissis) , n. il (omissis)
(omissis) , n. il (omissis)

inoltre:

(omissis) , n. il (omissis)
(omissis) , n. il (omissis)

avverso la sentenza n. 2486/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 19/11/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che chiedeva l'accoglimento del ricorso della Procura generale di Catanzaro con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame nonché la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati;

uditi per il ricorrente (omissis) l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis), che chiedevano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;

udito per il resistente (omissis) l'avv. (omissis), che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

udito per il ricorrente (omissis) l'avv. (omissis), che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro e l'accoglimento del ricorso del proprio assistito;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/11/2014 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 30/04/2013, emetteva le seguenti statuizioni nei confronti degli imputati interessati dai ricorsi di Cassazione in oggetto:

a) riduceva ad anni 1 di reclusione la pena inflitta a (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, confermando la pronuncia di assoluzione per il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203 del 1991 per il reato predetto (sospensione condizionale già riconosciuta in primo grado);

b) riduceva a mesi 8 di reclusione ciascuno la pena inflitta a (omissis) (omissis) e a (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960, con concessione della sospensione condizionale al (omissis) (derubricazione dal reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. originariamente contestato, già operata dal giudice di primo grado - sospensione condizionale già riconosciuta al (omissis) dal Tribunale);

c) rideterminava la pena inflitta a (omissis) relativamente al reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, previa derubricazione nell'ipotesi



di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. cit. in anni 1 di reclusione, ed €. 3.000,00 di multa con concessione della sospensione condizionale della pena.

1.1. La Corte di appello riteneva infondati gli appelli proposti dal P.M. sulla diversa qualificazione giuridica, e dagli imputati ^(omissis), ^(omissis) e ^(omissis), e accoglieva parzialmente l'appello proposto dal ^(omissis).

Nella sentenza impugnata si dava atto che non risultava contestata l'effettività dei versamenti di somme di danaro operati dal ^(omissis) a favore del ^(omissis) e del ^(omissis) (al primo circa €. 10.000,00), per procacciare voti in occasione delle elezioni provinciali di Crotone del 2009.

1.2. I pagamenti non consistevano in corrispettivi versati, diversamente da quanto sostenuto dal ^(omissis), per lo svolgimento di un volantinaggio, bensì in una parziale diretta remunerazione degli elettori in cambio del voto, mediante somme di danaro o utilità equivalenti come i buoni benzina.

Ciò emergeva dall'entità sproporzionata rispetto all'ipotesi di una mera remunerazione per il volantinaggio e dalle intercettazioni sul punto del reclutamento di elettori anche tra gli "zingari".

Nella conversazione n. 9303 del 22/06/2009, il ^(omissis) riferiva a ^(omissis) ^(omissis), in termini tali da evidenziare il coinvolgimento del ^(omissis), delle trattative in corso col ^(omissis) per il turno del ballottaggio, al fine di concordare il prezzo che quest'ultimo avrebbe versato in cambio dell'ulteriore procacciamento di voti. Il dialogo conteneva un esplicito riferimento alla diretta destinazione di buoni benzina agli interessati. Se tale era la destinazione delle somme per il procacciamento di voti durante il ballottaggio, altrettanto doveva essere avvenuto nella prima fase, in cui il ^(omissis) era presente come candidato.

1.3. Analoga valenza assumeva l'episodio del pagamento dei pullman per la trasferta a ^(omissis) dei tifosi della squadra di calcio del ^(omissis). Contrariamente a quanto sostenuto dal ^(omissis), non si trattava di un mero finanziamento con finalità promozionali, come avvenuto in passato, bensì di una diretta elargizione in rapporto sinallagmatico col voto di coloro i quali ne beneficiavano.

1.4. In riferimento all'appello proposto dal P.M. avverso le assoluzioni in primo grado per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., relativamente al ^(omissis) e al ^(omissis), e 416 ter cod. pen. nei confronti del ^(omissis) nonché avverso l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, la Corte territoriale richiamava l'ampia motivazione di cui alla sentenza del Tribunale.

Si evidenziava che l'organica appartenenza del ^(omissis) e del ^(omissis) al clan ^(omissis) non era contestata e che la condotta partecipativa non poteva consistere nella stessa attività di procacciamento dei voti esplicita in favore del ^(omissis), persino se attuata tramite soggetti contigui al clan ^(omissis); non emergevano vantaggi arrecati all'associazione grazie al procacciamento di voti o la sua attua-

zione mediante metodo mafioso o la percezione di un'attività proveniente dal clan.

L'assenza di prova in ordine ad un condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan o rafforzativa del sodalizio non consentiva di configurare l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991.

1.5. La Corte di appello riteneva infondato anche l'appello del (omissis) nella parte relativa alla contestazione dell'affermazione di responsabilità, rilevando che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, la prova non era desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori (riferite a periodi pregressi e richiamate dal giudice di merito a soli fini di riscontro del coinvolgimento in attività concernenti gli stupefacenti, utili a decriptare le conversazioni captate), quanto dal contenuto delle conversazioni intercettazioni, caratterizzate dall'uso di termini fuori contesto ("cagità" contrassegnava l'acquirente di stupefacenti) e non riferibili all'oggetto del discorso, indicative di cessioni di droga effettuate dal (omissis) a favore di terzi (sono richiamate le conversazioni n. 2464 del 27/11/2009; n. 3663 del 04/12/2009; n. 4454 del 04/12/2009).

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e le difese degli imputati proponevano ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza chiedendone l'annullamento.

2.1. Il Procuratore Generale in relazione alle posizioni di (omissis), (omissis) e (omissis), deduce violazione dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per travisamento della prova in riferimento agli atti del processo specificamente indicati nonché per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 7 L. n. 203 del 1991. In particolare, la Procura generale contesta: a) nei confronti del (omissis), l'esclusione da parte della Corte di appello dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 (capo 26); b) nei confronti del (omissis) e del (omissis), la riqualificazione - effettuata già dal Tribunale - del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. originariamente contestato (capo 1) nei loro confronti in quello di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570, cit..

2.2. Ad avviso del requirente, la Corte di assise di appello non aveva affrontato le specifiche doglianze riportate nell'atto di appello del P.M. presso il Tribunale, omettendo di valorizzare le emergenze probatorie. Si evidenziava che, durante le elezioni provinciali di Crotone del giugno 2009 (primo turno e ballottaggio), l'imputato (omissis), candidato al primo turno, aveva elargito somme di danaro ed assegni per svariate migliaia di euro a beneficio di esponen-



ti di primo piano della criminalità organizzata crotonese, affinché procacciassero voti a favore suo e del candidato a Presidente della Provincia (omissis) .

Nell'ambito del procedimento definito con rito abbreviato, era stata accettata la responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. degli esponenti di primo piano della cosca (omissis) degli imputati (omissis) e (omissis) , principali artefici del procacciamento di voti a favore dei candidati (omissis) e (omissis) e beneficiari delle somme a loro erogate dal (omissis) quale corrispettivo per il procacciamento di voti.

L'organo inquirente rilevava che la Corte di merito non aveva valutato tale emergenza processuale, fondata sull'interrogatorio del (omissis) del 21/01/2011, acquisito al fascicolo del dibattimento dal Tribunale di Crotone su accordo delle parti e sulle sue dichiarazioni sostanzialmente confermate rese all'udienza del 31/01/2013.

2.3. Secondo il ricorrente, tali elementi trovavano ulteriori riscontri in alcune conversazioni intercettate:

a) colloquio n. 8092 dell'08/06/2009, in cui il (omissis) e lo (omissis) , dopo lo spoglio dei voti al primo turno, si tenevano reciprocamente aggiornati sui voti a favore del (omissis) e dello (omissis) ;

b) conversazione n. 8687 del 13/06/2009, avvenuta durante il ballottaggio, che dimostrava:

- la promessa del (omissis) a favore di esponenti della cosca (omissis) di somme di danaro per un importo pari ad €. 4.000,00 (circostanza ammessa dal (omissis) nel suindicato verbale), a fronte di una più probabile richiesta più cospicua da parte dei vertici della cosca;

- la giustificazione dell'entità della somma pretesa, ritenute elevata anche dallo (omissis) , in ragione dell'impegno di cinque persone impegnate nella ricerca dei voti e dell'impegno maggiore occorrente per il ballottaggio;

- la soddisfazione manifestata dal (omissis) , convinto che, grazie alla propria capacità di reperire voti, la proposta sarebbe stata accettata dal (omissis) ;

- le frasi di (omissis) e (omissis) idonee a comprendere che (omissis) era stato reso edotto della vicenda nonché l'assenza di poteri decisionali del (omissis) e del (omissis) , che per ogni decisione e trattativa si sarebbero dovuto rivolgere al loro capo (omissis) , superiore gerarchico;

c) conversazione n. 8726 del 14/06/2009, ad ulteriore conferma dell'esistenza di un accordo economico per il procacciamento dei voti tra (omissis) (omissis) e gli affiliati della cosca e alla stretta sinergia tra (omissis) e il (omissis) con (omissis) e (omissis) , appartenenti al medesimo sodalizio della 'ndrangheta, al contrario di quanto affermato dal Tribunale;



d) conversazione n. 8737 del 14/06/2009, dalla quale si evincevano la disponibilità della cosca a procacciare 2.000/3.000 voti e l'assenza di propensione dello (omissis) a sborsare una somma superiore a quella offerta di €. 4.000,00 nonché la pianificazione delle operazioni inerenti alla campagna elettorale.

2.4. La Corte di assise di appello non aveva valutato le copie di due matrici di assegni di cui uno del 26/06/2009 dell'importo di €. 3.000,00 e l'altro di €. 500,00 del 17/04/2009, emessi da (omissis) e negoziati da (omissis) (padre di (omissis)) e che all'udienza del 31/01/2013 il (omissis) ammetteva di aver consegnato un assegno postdatato a (omissis), intestato a (omissis) (omissis), a titolo di corrispettivo per il procacciamento di voti e propaganda elettorale.

I reali beneficiari erano (omissis) e (omissis), come emergeva dalle conversazioni intercettate (nn. 8834 e 8870 del 16/06/2009), in cui si discuteva della corresponsione di un assegno di €. 3.000,00, postdatato al 26/06/2009, consegnato dal (omissis) e nella disponibilità degli adepti della cosca, i quali tentavano di negoziarlo prima della data di valuta.

Analoghe considerazioni potevano essere espresse nella conversazione n. 2380 del 30/06/2009, in cui si evincevano la reale destinazione dell'assegno allo (omissis) e la percezione di somme di danaro mediante titoli, da parte degli adepti, anche successivamente alla chiusura della campagna elettorale.

2.5. Il ricorrente richiama sul punto le sentenze con cui (omissis) e (omissis) erano stati condannati in primo e in secondo grado in via non definitiva, con sentenze acquisite solo ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.; le intercettazioni acquisite in quel processo comprovanti il ruolo del (omissis), dello (omissis), del (omissis), del (omissis) e del (omissis) nonché il metodo mafioso adoperato per il procacciamento dei voti; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) (omissis) (capo della cosca (omissis) all'epoca dell'inizio della sua collaborazione) e (omissis) (altro esponente di spicco del clan) sul metodo di procacciamento dei voti nelle competizioni elettorali precedenti al 2009 a favore di (omissis), attraverso una ben roduta organizzazione operativa.

3. La difesa di (omissis) proponeva ricorso per Cassazione per le ragioni qui di seguito riportate.

3.1. Violazione di norme procedurali previste a pena di nullità, assoluta mancanza di riscontri esterni individualizzanti nonché omessa e insufficiente motivazione sul punto delle censure introdotte con l'atto di appello. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, contraddittorietà della stessa per conclu-

sioni non collegate alle premesse ed omessa motivazione in ordine alla tematica delle intercettazioni telefoniche.

La difesa deduceva che, in ordine all'attività di spaccio, la Corte di appello aveva affermato di aver ricavato la prova del reato non dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (riferite a periodi pregressi e richiamate solo per decrittare le conversazioni captate), bensì solo dal contenuto delle intercettazioni riportate per esteso. Tale argomentare era illogico perché in ogni caso le dichiarazioni dei collaboratori, pur non costituendo prova, avevano rappresentato riscontro probatorio e chiave di lettura del materiale delle intercettazioni.

Tuttavia, la documentazione depositata dalle difese in dibattimento minava *in re ipsa* il narrato dei collaboratori e il dato probatorio ricavato in ordine alla decrittazione dei dialoghi intercettati: la documentazione anagrafica depositata dimostrava la presenza del (omissis) in (omissis) nel periodo indicato dai propalanti ed il suo impegno in attività lavorative diurne nonché, di conseguenza, la falsità delle dichiarazioni di accusa.

3.2. Violazione di legge penale e processuale, vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà ed assoluta mancanza della stessa in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, per mancanza di motivazione.

4. La difesa di (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione, per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960.

4.1. La difesa premetteva che occorreva chiarire l'attività di predisposizione della complessa macchina organizzativa predisposta dal (omissis) e dal (omissis), dapprima della campagna elettorale del (omissis) e, successivamente, al ballottaggio, del (omissis) che appoggiava lo (omissis). La struttura comprendeva numerose persone in ragione del collegio elettorale, il più grande della provincia di Crotone. La remunerazione non concerneva la controprestazione data dal voto, bensì la remunerazione per l'attività svolta. Il (omissis) si interfacciava coi soli (omissis) e (omissis), i quali a loro volta si rivolgevano ad altri soggetti, dediti a compiere le normali attività svolte nel corso di una campagna elettorale. Tra tali attività rientrava l'ottenimento di buoni benzina necessari all'effettuazione degli spostamenti necessari.

4.2. Ad avviso della difesa, non emergevano riferimenti del pagamento dei singoli voti agli zingari o a soggetti individuati, ma solo a persone gravitanti nell'organizzazione elettorale del (omissis), alla quale il (omissis) e i (omissis) avrebbero dovuto elargire quantomeno un buono benzina per l'incarico espletato. Le doglianze del (omissis) e del (omissis) riguardavano l'esiguità dell'importo; era com-



mentata l'insufficienza della somma di €. 4.000,00 fissata e l'esigenza di dare un buono benzina.

4.3. La difesa osservava che, in relazione al pagamento del pullman per la trasferta dei tifosi del (omissis) , la Corte di merito riteneva esistente un rapporto di diretta relazione sinallagmatica tra l'elargizione economica e l'espressione del voto: in proposito rilevava che ciò costituiva un falso problema, perché (omissis) era espressione della tifoseria del (omissis) , legato alle frange ultrà da molti anni e già presidente di uno dei più noti gruppi della lega cittadina. Più volte provvedeva al pagamento dei pullman per le trasferte e, unitamente agli altri esponenti politici già candidati a consigliere provinciale, forniva aiuti economici mediante la messa a disposizione dei pullman per la trasferta della squadra locale. Anche alcuni testimoni riferivano che già in passato il (omissis) aveva pagato alcuni pullman dei tifosi.

4.4. Secondo la tesi difensiva, dovevano escludersi la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra la dazione e l'espressione del voto nonché dell'elemento soggettivo di tale reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso della Procura Generale è infondato e i ricorsi proposti dalle difese degli imputati sono manifestamente infondati.

2. Col proprio ricorso, il requirente ripropone le stesse doglianze già avanzate nei motivi di appello e motivatamente disattese dalla corte di merito.

2.1. Relativamente al primo motivo, con cui si contesta l'assoluzione di (omissis) dal reato di scambio elettorale e (omissis) e (omissis) da quello di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la Corte territoriale, conformemente al giudice di primo grado, ha ritenuto non dimostrata l'appartenenza del (omissis) e del (omissis) al clan (omissis), circostanza esclusa dai collaboratori di giustizia, ed ha escluso poi che la condotta procacciatrice dei voti, esplicita in favore del (omissis), potesse integrare di per sé gli estremi della partecipazione ad associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., non emergendo l'attuazione del procacciamento di voti mediante impiego di metodo mafioso o la percezione della sua provenienza dal clan (omissis) e non potendosi sostenere che l'attività illecita risultasse funzionale alla vita e al funzionamento della cosca.

 Il Pg ricorrente, in termini estremamente generici, ha offerto una diversa chiave di valutazione del materiale probatorio, soprattutto delle intercettazioni,

limitandosi a richiamare il contenuto di alcune parti dei dialoghi, senza confrontarsi adeguatamente con tali motivazioni.

Questa Corte Suprema è, peraltro, ferma nel ritenere che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (sez. 6, 11/02/2013 n. 11794, Melfi, rv. 254439); in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (conf. sez. U, 28/05/2015 n. 22471, Sebbar, Rv. 263715; sez. 6, n. 11189 dell'8 marzo 2012, Asaro, rv. 252190).

Inoltre, lamentando in modo generico la mancata considerazione di alcuni elementi probatori, quali quanto desunto da sentenze non definitive, prive di valore probatorio e comunque riferibili a una diversa competizione elettorale -in relazione alla quale si invoca una inammissibile proprietà transitiva- il ricorso si risolve nel proporre una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero l'illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito.

Ebbene, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (conf. sez. 6, 07/10/2015 n. 47204, Musso, Rv. 265482).

Né, la S.C. può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. sez. 6, 14/02/2012 n. 25255, Minervini, Rv. 253099).

2.2. Quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 in ordine al reato contestato al ^(omissis), la corte territoriale ha spiegato, con motivazione non illogica, le ragioni per le quali le espressioni contenute nei dialoghi captati, citate dalla Procura appellante, non costituissero la prova dell'espletamento di forme di condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan e risultassero ricollegabili ad una sorta di pressione da esercitare non nei confronti degli elettori, bensì degli stessi soggetti, che avevano richiesto il procacciamento del voto, affinché pagassero le som-

me di danaro dovute. La corte ha evidenziato che l'organica appartenenza del (omissis) e del (omissis) al clan (omissis) non era contestata, ma che la condotta partecipativa non poteva consistere nella stessa attività di procacciamento dei voti esplicita in favore del (omissis), persino se attuata tramite soggetti contigui al clan (omissis); inoltre, non emergevano vantaggi arrecati all'associazione grazie al procacciamento di voti o la sua attuazione mediante metodo mafioso o la percezione di un'attività proveniente dal clan. Correttamente, poi, in linea con la giurisprudenza di legittimità detta corte ha concluso che l'assenza di prova in ordine sia all'impiego del metodo mafioso sia ad un condizionamento del voto riconducibile alla forza di intimidazione promanante dal clan o rafforzativa del sodalizio non ne consentiva la configurabilità. Infatti, l'art. 7 configura due diverse ipotesi di circostanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso; tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeterminato di persone. Questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza aggravante in argomento ha affermato: "La ratio della disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (sez. 6 n. 582 del 19.2.1998, rv. 210405); la seconda richiede che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo.

3. Col proprio ricorso la difesa del (omissis) ha contestato la condanna in ordine alle condotte di detenzione e cessione di stupefacenti.

3.1. Per quanto attiene al primo motivo, va premesso che la Corte di appello ha ritenuto dimostrata la sua responsabilità per gli illeciti in materia di stupefacenti alla luce del contenuto delle intercettazioni, rappresentando che le dichiarazioni dei collaboratori (omissis), (omissis) e (omissis), inerenti ad un periodo precedente ai fatti, erano state utilizzate esclusivamente ai fini dell'interpretazione del linguaggio criptico dei colloqui e stabilire che l'oggetto degli stessi consistesse in droga. A tal fine, la sentenza ha riportato le conversazioni da cui desumere il coinvolgimento di (omissis):

- nella conversazione n. 2464 del 27/11/2009, (omissis) era mandato dal proprio interlocutore a ritirare da una terza persona qualcosa destinato al "cagià" e, evidentemente, i due si preoccupavano di procurarsi lo stupefacente da rivendere, avendo già la disponibilità del compratore.

- nella conversazione n. 3663 del 04/12/2009, erano adoperati frequentemente vocaboli e locuzioni di termini quali "camion", "batterie", "mettere in moto" e "cantiere" in modo decontestualizzato, senza nessun aggancio con l'attività economica e professionale svolta; alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis), (omissis) e (omissis) (seppur riferite ad epoche di poco precedenti), costituivano altrettanti riferimenti criptici allo stupefacente.

- nella conversazione n. 4454 del 04/12/2009, erano citati dei rapporti di debito-credito, aventi origine in commerci della stessa natura, facenti capo al (omissis), che richiedeva "una imbasciata" ovvero "una cinquina di batterie".

- nella conversazione n. 4485 dell'08/12/2009, il (omissis) riferiva a tale (omissis) di aver ricevuto la visita di un altro "cagià" (acquirente della droga) e di aver concordato un appuntamento per la consegna;

- la successiva conversazione n. 4451 del 09/12/2009, era ricca di riferimenti criptici allo stupefacente, tenuto conto dell'uso di termini eterogenei e palesemente designati per indicare un oggetto diverso da quello apparente: le espressioni "sapeva di buono" e "no, non mi è piaciuta" inducevano ad escludere la possibilità di intendere i riferimenti ad una concessionaria e a qualcosa di "grigio" o di "blu" in senso letterale, trattandosi di evidenti notizie criptiche sugli stupefacenti).

Come correttamente ritenuto dalla corte di appello, il coinvolgimento in attività di spaccio del (omissis) trova prova diretta nel contenuto delle intercettazioni e le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis), (omissis) e (omissis), seppur riferite ad un periodo di poco precedente a quello in contestazione, si ponevano come un mero riscontro, non destinato a comprovare le attività di detenzione e cessione di stupefacenti, bensì finalizzato esclusivamente alla comprensione dei termini oscuri adoperati nel corso delle conversazioni intercettate.

La difesa non si confronta con le argomentazioni logiche ed esaurienti fornite dalla Corte di appello sul punto, non contestando ad esempio la credibilità o l'attendibilità dei collaboratori né la logicità delle osservazioni in tema di interpretazione della terminologica criptica dei dialoghi captati (v. sub 2.1.). Va sottolineato che il contenuto delle conversazioni telefoniche o ambientali intercettate costituisce fonte di prova diretta di tipo dichiarativo, e non prova indiretta di tipo presuntivo per la quale l'art. 192 c.p.p., comma 2 richiede la sussistenza del requisito di gravità, precisione e concordanza.



3.2. L'ulteriore doglianza in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifica, in quanto il ricorrente si è limitato a censurare l'omessa motivazione sul punto, senza però chiarire, in positivo, le ragioni per le quali dovevano essere concesse. Ebbene, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto col solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (sez. 3, 17/11/2015, dep. 2016, n. 9836, Pilliero, rv. 266460).

Le suesposte considerazioni comportano la manifesta infondatezza del ricorso proposto dalla difesa del (omissis).

4. Infine, va esaminato il ricorso presentato dalla difesa del (omissis). Va premesso che nel reato di cui all'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 l'autore della condotta corruttiva può risultare "chiunque", trattandosi di reato comune nel quale non è necessaria la presenza attiva di un pubblico ufficiale (diversamente dalla corruzione ordinaria) o di un soggetto politico candidato alla competizione elettorale. La fattispecie in commento tutela l'interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale. La disposizione normativa contempla due distinte ipotesi criminose, la prima a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od altro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura, la seconda a carico dell'elettore il quale per rendere favori elettorali accetta denaro o altra utilità.

Nella prima ipotesi - anche se generalmente lo stesso politico candidato alle elezioni realizza di persona la condotta criminosa a proprio vantaggio - nulla esclude la realizzabilità dell'intervento corruttivo da parte di qualsiasi cittadino, anche senza l'intervento del candidato politico, interessato ad influenzare la competizione elettorale, così che l'intervento sarà attuato a vantaggio altrui (il delitto previsto dall'art. 86 D.P.R. n. 570 del 1960 integra un'ipotesi di cosiddetta "corruzione elettorale", non essendo un reato a concorso necessario, di talché per la sua configurabilità è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del corruttore, la quale si atteggia come promessa del fatto del terzo e, conseguentemente, impegna solo chi la effettua; in tal senso, sez. 1, 30/11/2015, dep. 2016, n. 19230, Zappalà, non massimata sul punto; sez. 1, 04/06/2014 n. 35495, Sca-



ramuzzino, Rv. 260129); si tratta di reato di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento della condotta per determinare l'applicazione della sanzione. In ordine a tale fattispecie criminosa, occorre rilevare che la Corte d'appello correttamente ha valutato la sussistenza di tutti gli elementi del reato e che, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha affrontato tutti gli argomenti prospettati dalla difesa col ricorso, attinenti a censure in fatto. La Corte di appello, in particolare, ha svolto un'accurata disamina su tutti gli aspetti, spiegando le modalità della condotta illecita in relazione alle varie vicende oggetto di trattazione, quali il procacciamento dei voti presso gli zingari, l'utilizzazione dei buoni benzina quale strumento di pagamento degli elettori, l'assistenza sotto varie forme alla squadra di calcio del (omissis), ecc. La corte d'appello ha esaurientemente, logicamente e razionalmente argomentato (con motivazione senz'altro non affetta da vizi rilevabili in questa sede) le ragioni del proprio convincimento riportando -a pag. 5- le conversazioni dalle quali ha desunto che la corrispondenza dei buoni benzina agli elettori si poneva in rapporto sinallagmatico con l'espressione del voto e ne costituiva la controprestazione.

Il ricorso non si confronta con le argomentazioni esposte in sentenza, sopra riportate in dettaglio nella narrazione del fatto, ma nel ribadire le proprie doglianze già prospettate nell'atto di appello, già analiticamente affrontate e confutate dalla Corte territoriale, si limita ad offrire una propria inammissibile rilettura alternativa del coacervo probatorio.

Anche relativamente all'episodio della trasferta del (omissis), la valutazione della corte di merito è esente da censura. Il (omissis), infatti, il giorno della trasferta (primo di ballottaggio) prendeva contatto coi tifosi sulla strada del ritorno e ricordava loro che il giorno successivo sarebbero dovuti recarsi a votare; inoltre, il giorno seguente si preoccupava di far materialmente prelevare i tifosi con un furgone e di farli accompagnare ai seggi (conversazioni nn. 827 del 21/06/2009 del (omissis) con (omissis) e (omissis), capi tifosi presenti sul pullman e 912 del 22/06/2009 tra il (omissis) e il candidato (omissis)). È quindi evidente che anche in questo caso, (omissis) ha agito non già da semplice tifoso, ma come interessato alla competizione elettorale e le spese sostenute si sono poste come controprestazione economica all'espressione del voto in favore della propria coalizione.

In questo senso può essere data risposta al quesito posto dalla difesa secondo cui, secondo questa interpretazione della norma "anche una cena elettorale potrebbe essere scambiata per corruzione elettorale perché, chiaramente, finalizzata ad ottenere il consenso". Il discrimine è già nella norma. La cena elettorale, per come è normalmente intesa, costituisce un momento in cui avviene la presentazione dei candidati alle elezioni e l'illustrazione del programma da realiz-



zare. Il voto favorevole dei partecipi è meramente eventuale e si rapporta al gradimento che ottiene il candidato. Nella corruzione elettorale, invece, la dazione in favore dell'elettore, anche sotto forma di cibo e bevande, costituisce il compenso del voto ottenuto o da ottenere e si pone come controprestazione.

Alla luce di tali considerazioni il ricorso presentato dalla difesa del (omissis) deve essere ritenuto manifestamente infondato.

5. In conclusione, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello va rigettato e i ricorsi del (omissis) e del (omissis) vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna di tali imputati al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata nella somma di €. 1.000,00.

P. Q. M.

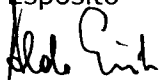
Rigetta il ricorso del Procuratore generale.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il (omissis) e il (omissis) al pagamento delle spese processuali e al pagamento di €. 1.000,00 (ciascuno) alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 marzo 2016.

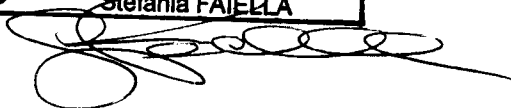
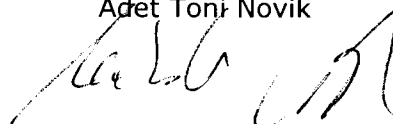
Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Adet Toni Novik





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 ottobre 2016

La presente copia si compone di 14 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84